Codici ATECO 2025: ulteriori chiarimenti

La nuova classificazione ATECO 2025, che sostituisce la classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022, verrà adottata a livello amministrativo dal **1° aprile 2025**, dopo essere entrata in vigore lo scorso 1° gennaio.
I codici ATECO sono adottati dall'ISTAT, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, con le Camere di Commercio e con gli altri enti che gestiscono le fonti amministrative sulle imprese, allo scopo di fornire una **classificazione univoca** delle attività economiche, sia ai fini statistici che ai fini fiscali.

Tali codici infatti devono essere indicati dal contribuente, ove richiesto, negli atti, nelle dichiarazioni e nell'ambito degli altri adempimenti da porre in essere nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, al fine di comunicare il **tipo di attività** esercitata. Ad esempio, sono riportati:

- nella dichiarazione di inizio attività o di variazione dati di cui all'art. 35 del DPR 633/72;
- nella dichiarazione IVA annuale, in corrispondenza del quadro VA del modello;
- nel modello REDDITI.

Inoltre, dal codice ATECO dipende l'ISA da applicare e il **coefficiente** di redditività del regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 20/2022 e n. 262/2008, l'aggiornamento della classificazione ATECO non comporta l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-*ter* del DPR 633/72.

Tuttavia, secondo quanto osservato dalla Nota informativa congiunta di ISTAT, Unioncamere e Agenzia delle Entrate

dell’11 dicembre 2024, considerato che la nuova classificazione introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, i singoli contribuenti potrebbero rilevare la necessità di **comunicare** alle Entrare una nuova codifica, nel caso in cui meglio rappresenti l’attività svolta. In tal caso, la comunicazione dovrà essere effettuata:

- con la comunicazione unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere, se il contribuente è iscritto nel Registro delle imprese;
- con la presentazione di uno tra i modelli AA7/10 (società, associazioni, ecc.), AA9/12 (imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.), AA5/6 (enti non commerciali, associazioni, ecc.) o ANR/3 (identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente), nel caso in cui il contribuente non sia iscritto nel Registro delle imprese.

In ogni caso, ai fini amministrativi non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione; il processo di riclassificazione sarà infatti eseguito **d’ufficio** dalle Camere di commercio, a partire dal 1° aprile 2025.
Le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento attraverso i consueti canali di comunicazione messi a disposizione dalla propria CCIAA; per un **periodo transitorio**, inoltre, le visure camerali riporteranno sia i nuovi codici ATECO, sia i precedenti.

Secondo quanto esposto dall’ISTAT nella Nota metodologica pubblicata l’11 dicembre 2024, la classificazione ATECO 2025 mantiene la medesima impostazione strutturale della versione 2007 – Aggiornamento 2022; non è stata, in altre parole, modificata la natura gerarchica dei codici ATECO, che rimane articolata in sei livelli.

Tra le novità, si segnalano alcune modifiche alla sezione G,

dedicata al commercio all'ingrosso e al dettaglio di beni; in particolare, nella classificazione ATECO 2025 il **canale di vendita** (in sede fissa, ambulante, su internet, mediante distributori automatici) non viene più utilizzato come criterio per differenziare le attività economiche all'interno della divisione dedicata al commercio al dettaglio.

La nuova classificazione si basa infatti sulla tipologia dei prodotti venduti; non sono stati, di conseguenza, individuati codici *ad hoc* per il commercio via internet.

Tale criterio generale, che privilegia la tipologia di prodotto anziché il canale di vendita, subisce tuttavia alcune eccezioni; la classificazione ATECO 2025 individua, ad esempio, le attività di **influencer marketing**, "il cui sviluppo è stato favorito anche dalla crescente digitalizzazione della fornitura di beni e servizi".

Alcuni interventi hanno riguardato inoltre il settore del **turismo** e della cultura; in particolare:

- viene riorganizzata la sezione dedicata ai servizi di alloggio, prevedendo una più netta distinzione tra i servizi di alloggio offerti in bed and breakfast da quelli in camere, case e appartamenti per vacanze, considerata la crescita del fenomeno registrata negli ultimi anni;
- vengono individuati nuovi codici dedicati alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale; viene inoltre introdotto un nuovo codice ATECO riservato ai servizi di logistica per opere d'arte.

Date le diverse novità, è consigliabile che i singoli contribuenti prendano coscienza della nuova classificazione ATECO 2025, anche mediante la consultazione della **tabella** di riclassificazione tra le due versioni ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 e ATECO 2025, che verrà messa a disposizione nei primi mesi del 2025 sul sito istituzionale dell'ISTAT.

(MF/ms)